



ATTO N. 2033


INTERROGAZIONE

del Consigliere SQUARTA

“ILLEGITTIMITA' DELLA DELIB. N. 62 DEL 28/12/2018 DELL'A.U.R.I. (AUTORITA' UMBRA RIFIUTI E IDRICO) CON CUI E' STATA APPROVATA L'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2018-2019 PER IL GESTORE UMBRA ACQUE S.P.A.”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 27/03/2019*

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il 28/03/2019



Portavoce del Centrodestra
Marco Squarta

INTERROGAZIONE
(risposta scritta urgente)

Oggetto: illegittimità della deliberazione n. 62 del 28 dicembre 2018 dell'a.u.r.i. (autorità umbra rifiuti e idrico) con cui è stata approvata l'articolazione tariffaria 2018-2019 per il gestore umbra acque s.p.a.


Il Consigliere regionale

Premesso che ai sensi dell'articolo 817 c.c. costituiscono *“pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”*;

Visto che l'articolo 818 c.c. stabilisce il regime giuridico delle pertinenze, prevedendo che *“gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze”*. Sussiste pertanto, una presunzione legale per cui, salvo prova contraria, i rapporti relativi alla cosa principale si intendono estesi alle pertinenze e viceversa;

Richiamata la sentenza della Cassazione Civ., Sez. III, del 9 novembre 2017, n. 26511 che ha condannato, su ricorso del Codacons Campania, la società Salerno Sistemi, concessionaria del servizio di distribuzione dell'acqua per la città di Salerno, che aveva, in violazione del disposto dell'art. 817 c.c., applicato, nel calcolare il consumo d'acqua relativo alle pertinenze degli immobili adibiti ad uso abitativo, una tariffa diversa rispetto a quella applicata a questi ultimi, con notevole aggravio dei costi per gli utenti in due quartieri della città, osservando, in sintesi, che:

1. *“l'applicazione della tariffa ad uso non domestico ai consumi relativi alle pertinenze delle abitazioni contrastava con il vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale esistente con la res principalis”*
2. *“la pertinenza di immobile ad uso abitativo doveva ritenersi destinata al medesimo uso ed allo svolgimento della relativa attività, senza poter essere equiparata a quella esercitata in impianti ricettivi o in aziende artigianali commerciali e industriali”*
3. *“tale principio appariva implicitamente confermato dal contenuto del parere del MEF, emesso nel dicembre del 2004, a mente del quale i box auto, se collegati funzionalmente all'appartamento, erano da considerarsi sue pertinenze - salva diversa destinazione d'uso, da accertarsi in concreto in relazione al caso specifico - e conseguentemente assoggettabili ad una tariffa”*



Portavoce del Centrodestra
Marco Squarta


per uso domestico (come già indicato nella circolare del Ministero per le attività produttive del 2001)”;

considerato che, nonostante la suddetta normativa sia chiara e inequivocabile e benché fosse già stata depositata e resa pubblica la citata recente decisione della Cassazione, l’A.U.R.I. (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico) ha emesso la deliberazione n. 62 del 28 dicembre 2018 con cui è stata approvata l’articolazione tariffaria 2018-2019 per il gestore Umbra Acque S.P.A. prevedendo illegittimamente, all’art. 5 del relativo Regolamento di gestione del servizio idrico integrato - Servizio Acquedotto, che le forniture per pertinenze di abitazione (anche di residenza, compresi i garage e rimesse varie) siano equiparate alle forniture per attività professionali, scientifiche e tecniche, di organizzazioni associative ecc., con conseguenziale applicazione, a fattor comune, della categoria contrattuale “*altri usi*” (con notevoli aggravii di spesa per l’utenza, sia in ordine alle quote fisse che per il consumo dell’acqua), in luogo dell’applicazione della corretta e più economica categoria contrattuale “*uso domestico residente*”;

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere se intende sollecitare l’A.U.R.I. affinché, con proprio ulteriore provvedimento, modifichi l’art. 5 del Regolamento di gestione del servizio idrico integrato - Servizio Acquedotto, di cui alla la deliberazione n. 62 del 28 dicembre 2018, riconoscendo alle pertinenze di abitazione di residenza, compresi i garage e rimesse varie, la corretta e più economica categoria contrattuale “*uso domestico residente*”, rispetto a quella attuale erroneamente prevista. Ciò, peraltro, eviterebbe di esporre a possibili dispendiosi contenziosi anche il gestore Umbra Acque S.P.A., società a partecipazione pubblica, che, alla luce di quanto sopra esposto, sarebbe inevitabilmente destinata a soccombere.

Perugia, 26 marzo 2019


Marco Squarta
Presidente Gruppo consiliare
Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale